



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle imprese

**LE SOCIETÀ SPORTIVE:
LE SSD E LE ASD**

SPORT CLUBS: NO PROFIT
COMPANIES AND ASSOCIATIONS

Relatore:

Prof. Luca Ettore Perriello

Rapporto Finale di:

Fiorella Antognozzi

Anno Accademico 2023/2024

INDICE

INTRODUZIONE	3
---------------------------	----------

CAPITOLO 1 – L’ ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

1.1.....INTRODUZIONE AL MONDO DELLO SPORT	4
1.2. LE FORME DI ORGANIZZAZIONE SPORTIVA	9
1.2.1. Gli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD)	10
1.2.2. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD).....	14
1.2.3. Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD)	20
1.2.4. Differenze tra ASD e SSD	23

CAPITOLO 2 – LA RIFORMA DELLO SPORT

2.1. IL D. LGS. N. 36/2021.....	27
2.2. GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI ALLA LUCE DELLA RIFORMA	29
2.2.1. Forma giuridica degli enti sportivi.....	30
2.2.2. Novità statutarie.....	31
2.2.3. Assenza dello scopo di lucro	34

2.2.4. Acquisizione della personalità giuridica35

2.2.5. Nuovo Registro Nazionale della Attività sportive dilettantistiche35

CONCLUSIONI.....37

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....39

INTRODUZIONE

Il presente rapporto finale, esprime il mio personale desiderio di concludere questo ciclo di studi, affrontando un argomento che rappresenta il mio percorso lavorativo, le Società Sportive.

Nel mondo sportivo, Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, rappresentano un punto di riferimento in tutto il territorio nazionale, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Sono un importante strumento di educazione, inclusione sociale, aggregazione e, più in generale, di sviluppo sociale della comunità. Questo giustifica il rinnovato interesse del Legislatore verso tale settore con l'intenzione di migliorarne e ampliarne la diffusione e la fruibilità.

Nel primo capitolo, saranno introdotti il concetto di sport e le sue principali forme di organizzazione in Italia. In particolar modo, poi, verrà posta l'attenzione sull'oggetto del presente elaborato, cioè le Società e le Associazioni Sportive dilettantistiche. Saranno analizzate le principali peculiarità delle forme giuridiche ammesse all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, evidenziando le caratteristiche comuni e relative differenze.

Nel secondo capitolo, si parlerà della cosiddetta "Riforma dello Sport", entrata in vigore il 1° luglio 2023 e avente come obiettivo il riordino del settore sportivo. Verrà fatta una panoramica sul D.Lgs. 36/2021, illustrando le principali novità dal punto di vista normativo, che hanno riguardato gli Enti Sportivi Dilettantistici.

CAPITOLO 1

L'ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

1.1. INTRODUZIONE AL MONDO DELLO SPORT

Per comprendere al meglio l'organizzazione sportiva, a livello giuridico nazionale, è bene partire dal concetto giuridico di "Sport". Tra le numerose definizioni, il recente D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, all'articolo 2 distingue il concetto di "attività fisica" (o attività motoria), definita come "qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo" (lett. f), da quello di "sport", identificabile in "qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli." (lett. nn)¹

Quindi lo Sport è un termine generico che indica realtà diverse con due diverse accezioni: una generale, che fa riferimento al fenomeno sportivo, ossia allo sport in

¹ M. Pittalis, "Sport e diritto. L'attività sportiva fra performance e vita quotidiana." Wolters Kluwer Italia S.r.l., CEDAM, Milano, dicembre 2022, p. 1

senso ampio, comprensivo della totalità dei suoi aspetti (struttura organizzativa nazionale e internazionale, associazioni e società, atleti, pratica sportiva); una più specifica, che fa invece riferimento allo sport in senso stretto, ossia all'esercizio dell'attività sportiva.²

Ferma restando la possibilità di praticare attività sportiva in forma libera (ad esempio nuoto in mare, corsa campestre e passeggiate all'aperto), nel momento in cui, l'attività sportiva assume carattere organizzativo, emerge il rilievo sociale che implica inevitabilmente la presenza di una serie di istruzioni e riferimenti normativi.³

La Costituzione italiana non prevede il diritto allo sport, ma ne ha riconosciuto il suo valore. Il 20 settembre 2023, rappresenta una data storica per lo sport in Italia. Infatti, in quell'occasione, è stata approvata la modifica dell'art. 33 della Costituzione, con l'introduzione di un nuovo comma che recita: "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme."

Un fatto storico, che riconosce l'aspetto "valoriale" dell'attività sportiva finora negato a questo mondo. Un microcosmo della società in generale, costituito da

² L. Di Nella, E. Indraccolo, A. Lepore, P. Del Vecchio, S. Palazzi, "Manuale di Diritto dello Sport", Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p.19

³ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p.20

milioni di praticanti e migliaia di operatori del settore, una rete sociale diffusa su tutto il territorio nazionale⁴, con funzioni che attua quotidianamente, non solo dal punto di vista sportivo, ma come enti di aggregazione sociale.

Precedentemente, l'unico riconoscimento dello sport come realtà autonoma nella nostra Costituzione, è avvenuto con la riforma nel 2001 dell'art. 117, comma 3⁵, che inserisce l'ordinamento sportivo tra le competenze legislative di tipo concorrente attribuite alle Regioni.

Il fenomeno sportivo è caratterizzato da una molteplicità di profili. Questo comporta che, alla sua regolamentazione, concorrono vari settori del diritto, come ad esempio il civile, il societario, il penale, il commerciale, l'amministrativo e il fiscale. Importanti non sono soltanto le fonti del diritto nazionale, ma anche quelle dell'Unione Europea e del diritto internazionale. Oltre a tutto questo, vanno

⁴ <https://www.sportesalute.eu/images/studi-e-dati-dello-sport/schede/2024/160-Report-gli-italiani-e-lo-sport.pdf>

⁵ “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.” (Art. 117 Cost. c.3)

naturalmente menzionati anche i regolamenti e gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e internazionali che regolano le varie discipline sportive. Non vi è allora un'omogeneità della materia e delle relative norme.⁶

Prima di procedere alla rassegna delle istituzioni sportive italiane, si rende opportuno ricordare come gli organi sportivi nazionali devono rapportarsi con le organizzazioni sportive internazionali. Si tratta di una struttura piramidale, al cui apice si trova il CIO (Comitato Internazionale Olimpico) nato a Parigi nel 1894, che ha il compito di promuovere lo sport di alto livello e la massima diffusione dell'attività sportiva, assicurando lo svolgimento dell'organizzazione periodica dei giochi olimpici, di cui stabilisce i principi fondamentali.⁷ Per svolgere le sue funzioni, è affiancato dalle Federazioni Sportive Internazionali e in ogni paese si serve dei Comitati Olimpici Nazionali, che in Italia è rappresentato dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) fondato nel 1914.

Il CONI è autorità di disciplina, regolazione, gestione e controllo delle attività sportive nazionali. Trattasi di ente Pubblico e rappresenta il vertice dell'ordinamento sportivo italiano. A esso, è demandata l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale (anche in termini di indirizzo e controllo delle

⁶ L. Di Nella, E. Indraccolo, A. Lepore, P. Del Vecchio, S. Palazzi, *“Manuale di Diritto dello Sport”*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021, p. 75

⁷ S. Adamo, *“Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili”*, Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 23

federazioni sportive sottostanti), nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva.

Presso il CONI è istituito il Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive dilettantistiche, di recente costituzione, strumento utilizzato per il riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e SSD.

Al CONI spetta il riconoscimento degli Enti di promozione sportiva (che hanno per fine istituzionale, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative), delle Discipline Associate (rappresentative di attività sportive, anche internazionali, che non rientrano nelle FSN) e delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN). Quest'ultime, sono enti senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, costituite dalle società, associazioni sportive e, in alcuni casi, dai singoli tesserati. Le FSN costituiscono gli enti di governo dello specifico sport interessato che, sotto la vigilanza del CONI, operano in autonomia.⁸

Alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva sono affiliate le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che sono il cuore del sistema sportivo, costituendo una rete capillare sul territorio e assicurando il collegamento tra domanda e offerta di sport.⁹

⁸ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 24-25

⁹ https://www.coni.it/images/rsociale/Capitolo_1_BdS_CONI13.pdf p. 21

1.2. LE FORME DI ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

Ai fini dello svolgimento delle attività sportive, si rende necessaria la presenza di organizzazioni, la cui complessità tende a crescere, a seconda della formula adottata.

Nel momento in cui, si è in presenza di un ricorso tendenzialmente continuativo ad una struttura che eroga “servizi sportivi”, si possono riscontrare rapporti di vario tipo, frequentemente fondati su base associazionistica. In tali casi, si è in presenza di forme aziendali organizzate che possono risultare a carattere lucrativo o a carattere erogativo. In questo caso, la formula aziendale adottata è quella associazionistica, in cui, pur non mancando possibili profili commerciali, è la sfera erogativa a prevalere.¹⁰

Tali organizzazioni, che costituiscono a tutti gli effetti imprese commerciali di servizi, generano delle formule ibride, in cui all’attività istituzionale-erogativa (servizio sportivo a favore degli associati) si combina un’attività propriamente commerciale (a favore di tutto il pubblico, associati e non), anche in termini di commercializzazione di articoli sportivi per gli avventori, nonché di servizi complementari e/o accessori (bar, ristorante, ecc)¹¹

¹⁰ S. Adamo, “Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili”, Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 57-58

¹¹ S. Adamo, “Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili”, Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 59

A livello normativo, si distinguono: Società Sportive Professionistiche (con scopo di lucro) e Enti Sportivi Dilettantistici (senza scopo di lucro).

Le aziende sportive professionistiche costituiscono a tutti gli effetti aziende esercenti attività commerciale lucrativa e quindi di impresa. Sono costituite nella forma di Società per Azioni o di Società a Responsabilità Limitata e quindi assoggettate alla normativa riguardante le Società dei capitali. Possono svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse e strumentali. L'atto costitutivo deve prevedere inoltre che una parte degli utili, non inferiore al 10%, venga destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.¹² Solo le società sportive affiliate ad un settore professionistico di una Federazione Sportiva Nazionale possono essere professionistiche.

1.2.1. Gli Enti Sportivi Dilettantistici

Nel caso in cui, lo svolgimento di attività sportiva rappresenta il fine prevalente di enti dilettantistici, le forme giuridiche consentite per queste organizzazioni sono individuate dal legislatore nell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021. Secondo quest'articolo, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere esclusivamente la forma di:

¹² <https://www.studiolomonaco.com/associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche>

Associazione sportiva (ASD riconosciuta e non riconosciuta), Società di capitali (SSD), Cooperative e Enti del Terzo settore.¹³

Qualsiasi sia la forma giuridica adottata per organizzare e gestire lo sport dilettantistico, gli enti sportivi devono prevedere una causa non lucrativa e devono essere orientati al perseguimento di una finalità sportiva. Questi due aspetti (causa non lucrativa e finalità sportiva) devono trovare un'espressa e chiara declinazione negli atti costitutivi e negli statuti degli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD)

Per causa non lucrativa, si intende la mancanza di scopo di lucro, ossia i soggetti interessati non esercitano l'attività per realizzare un guadagno (lucro oggettivo) da attribuirsi (lucro soggettivo), partecipando alla sua distribuzione secondo la proporzione dagli stessi convenuta. L'eventuale guadagno, ossia l'incremento del valore del patrimonio netto rispetto al capitale, si definisce utile; per effetto del vincolo di indisponibilità del capitale, esso rappresenta la sola porzione ideale del patrimonio che può essere distribuita tra i soci durante la vita della società.¹⁴

¹³ “Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- ((c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;))
- ((c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.))”

¹⁴ - M. Cian: “Manuale di diritto commerciale”, G. Giappichelli Editore, 2023, p. 326

Per finalità sportiva si intende, invece, il perseguimento in modo stabile e continuativo del fine comune di gestire una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica. Il riconoscimento dell'attività ai fini sportivi, avviene attraverso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta avviene mediante l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle Entrate) l'elenco delle società e delle associazioni sportivi ivi iscritte.¹⁵

Accanto alle attività da svolgersi in via esclusiva e principale, l'art. 9, D.Lgs. n. 36/2021 riconosce che gli ESD possano svolgere anche attività secondarie e strumentali, a condizione che tale possibilità sia indicata negli atti costitutivi o negli statuti e che le attività in oggetto abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che dovranno essere definiti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.¹⁶ Al 31.12.2022, le società e associazioni dilettantistiche iscritte a tale registro, risultano essere

¹⁵ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 114-115

¹⁶ C. Bottari, A. Santuari: "Le associazioni sportive dilettantistiche: riforme e profili gestionali", Bologna University Press, Bologna, 2022, p. 12-13

114.038, mentre i rapporti di affiliazione (organismi sportivi riconosciuti dal CONI) ammontano a 147.740 e i tesserati a 14 milioni 231 mila.¹⁷

Secondo l'art. 2 lett. a) del D. Lgs 36/2021, si intende per Associazione o Società sportiva dilettantistica “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.”

Fermo restando che, trattandosi di enti associativi, societari o cooperativi, per essi rimane applicabile anche l'ordinaria disciplina civilistica.

Se vengono rispettati precisi requisiti, sia le ASD che le SSD possono godere di regimi fiscali agevolati. La legge che regola le agevolazioni fiscali per tali enti senza scopo di lucro è la n. 398 risalente al 16 dicembre 1991. Innanzitutto, la regola di fondo prevede che: ASD e SSD senza scopo di lucro possono aderire alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, solo se hanno conseguito ricavi da attività commerciali non superiori a 400mila euro all'anno.

Le principali agevolazioni fiscali riguardano: la riduzione degli adempimenti contabili e le quote d'iscrizione. Quest'ultime e i corrispettivi pagati dai soci per poter partecipare alle attività sportive e corsi didattici, non sono soggette a tassazione, poiché rientranti nell'attività istituzionale.

¹⁷ <https://www.coni.it/it/i-numeri-dello-sport.html>

Come già sottolineato, per poter aderire al regime di agevolazione fiscale è importante aver redatto lo statuto societario rispettando tutti i vincoli e i requisiti stabiliti dalla legge e, in seguito, aver effettuato opportuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate e registrazione presso una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva. La mancanza del rispetto della totalità dei requisiti fa cadere la validità della SSD o ASD ed i relativi benefici tributari.¹⁸

1.2.2. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) è la forma giuridica più utilizzata oggi in Italia; il 95% degli enti sportivi dilettantistici assumono la veste di ASD.¹⁹ Quest’ultima si definisce come un’Associazione con finalità sportive dilettantistiche che non persegue scopo di lucro. Si tratta dunque di un’organizzazione fondata da più soggetti (pluralità di persone) che mettono in comune parte del loro tempo, delle loro energie e mezzi materiali di vario genere (denaro, beni mobili e immobili) per svolgere un’attività di interesse comune

¹⁸ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, “I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali”, Maggioli Editore, 2022 p. 20-21

¹⁹ <https://www.odcec.lo.it/wp/wp-content/uploads/2019/10/QUADERNO-2-ASD.pdf>

(scopo). In tale ottica, il patrimonio delle Associazioni è, quindi, costituito da beni materiali ed elementi immateriali (opera degli associati).²⁰

È possibile costituire un'ASD in forma di Associazione riconosciuta e non riconosciuta. Infatti è regolamentata dalle disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni (art. 11 ss. Cod. Civ. per le associazioni riconosciute e art. 36 ss. Cod. Civ. per quelle non riconosciute) e dall'art. 90 Legge 289/2002.²¹

In ogni tipologia associazionistica (riconosciuta e non), riveste particolare importanza l'oggetto associativo che deve essere espressamente precisato nel suo carattere istituzionale sportivo. Tale oggetto di attività deve essere, se non esclusivo, sicuramente principale rispetto ad ogni ulteriore attività commerciale che può anche essere svolta, ma solo in via accessoria (e non prevalente) dell'associazione. È il caso tipico dell'angolo ristoro/bar presente nel centro sportivo o la vendita di abbigliamento sportivo.

Inoltre, da segnalare che ai fini fiscali rileva l'attività effettivamente svolta e non solo quanto risultante dallo statuto. Per la fruizione delle varie agevolazioni è obbligatoria l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in quanto l'affiliazione ad una federazione può essere necessaria ma non sufficiente. Quindi, nel caso in cui l'attività commerciale dell'associazione

²⁰ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 114-115

²¹ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, "I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali", Maggioli Editore, 2022 p. 16

risultasse prevalente rispetto quella istituzionale, il regime fiscale di assoggettamento sarà quello previsto per le attività commerciali.²²

Come già detto, un'ASD deve iscriversi presso il Registro tenuto dal CONI (il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) per vedersi riconosciuto il fine sportivo. Per completare l'iter burocratico che le permetterà di godere delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, dovrà registrarsi presso una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento (o un Ente di Promozione Sportiva), solo così otterrà il certificato necessario per l'obbligatoria iscrizione al registro del CONI.²³

A livello formale, la costituzione delle ASD avviene con atto scritto e segue diverse regole codicistiche, a seconda che si tratti di associazione riconosciuta o non riconosciuta.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune (o patrimonio) dell'associazione, di cui, per tutta la durata dell'ente, i singoli associati non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota in caso di recesso.²⁴

²² S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 127

²³ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, "I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali", Maggioli Editore, 2022 p. 17

²⁴ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 116

Le Associazioni Sportive non riconosciute, sono enti, disciplinati dal Codice Civile, che non possiedono personalità giuridica e, quindi, non hanno particolari obblighi formali, in quanto “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati” (art. 36 Cod. Civ.).²⁵

Costituiscono una forma particolarmente diffusa, nel campo dello sport dilettantistico. Tale tipologia viene scelta prevalentemente per ragioni di semplicità in sede di costituzione e per l’assenza del requisito del patrimonio minimo, necessario nell’ipotesi di riconoscimento della personalità giuridica.²⁶

L’assenza di personalità giuridica comporta l’assenza di autonomia patrimoniale perfetta, con l’effetto che delle obbligazioni assunte dall’associazione rispondono anche personalmente e solidamente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e, quindi, generalmente il presidente del Direttivo.

Le legge ordinaria sancisce, per questa tipologia di associazioni, l’assenza di formalità costitutive, ma ai fini del riconoscimento sportivo, l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere alcuni elementi fondamentali, tra cui, l’indicazione della

²⁵ S. Adamo, “Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili”, Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 117

²⁶https://www.studiomengarelli.it/public/APPROFONDIMENTI/ENTI%20SPORTIVI/Inserto_speciale_Eutekne.pdf

denominazione “ASD”, l’oggetto sociale, l’indicazione della disciplina sportiva praticata, l’assenza della finalità di lucro.

Nel momento in cui la scelta ricade sulla formula di Associazione Sportiva riconosciuta, emerge la volontà di dotare l’organizzazione di personalità giuridica senza scopo lucrativo.

L’acquisizione, appunto, della personalità giuridica, implica una serie di adempimenti formali e l’assoggettamento a specifiche normative.

Sotto il profilo giuridico la costituzione di un’associazione riconosciuta richiede la forma dell’atto pubblico in termini di atto costitutivo e statuto, da cui devono risultare la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati.²⁷

Al fine del riconoscimento della personalità giuridica, il legale rappresentante dell’ente deve presentare apposita domanda presso la Prefettura della Provincia in cui ha sede l’associazione, insieme ad alcuni documenti a corredo.

Rispetto alla formula dell’associazione non riconosciuta, la personalità giuridica dell’associazione riconosciuta determina la limitazione della responsabilità dei

²⁷ S. Adamo, “Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili”, Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 119

soci/associati, il cui patrimonio personale non è interessato dalle vicende dell'ente. Infatti, i diritti dei terzi creditori dell'associazione possono essere esercitati solo sul patrimonio dell'ente che gode quindi di autonomia patrimoniale perfetta.²⁸

Le associazioni riconosciute possono acquisire beni immobili, essere destinatarie di donazioni ed eredità e richiedere, a determinate condizioni, contributi economici pubblici. A livello gestionale, pur non avendo scopo lucrativo, le associazioni riconosciute possono svolgere, oltre che attività istituzionale, anche attività commerciale. Resta fermo il divieto di distribuzione ai soci degli eventuali utili, che devono, quindi, essere reinvestiti nell'attività dell'ente.

L'associazione si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, ma anche per il raggiungimento dello scopo associativo o quando lo stesso sia divenuto impossibile. Si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.²⁹

Le ASD riconosciute sono anche tenute a rispettare gli obblighi giuridici di tenuta delle scritture contabili previste dagli artt. 2214 ss. Cod Civ.

²⁸ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 120

²⁹ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 121

1.2.2. Le Società Sportive Dilettantistiche (SSD)

L'ente sportivo dilettantistico può assumere anche la forma di Società di capitali (di cui al Libro V Titolo V c.c.), nei profili di Società per Azioni (S.p.A.) e Società a Responsabilità Limitata (S.r.L). In questo caso, siamo in presenza di Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Mentre le associazioni vengono costituite per la realizzazione di uno scopo comune che è di natura ideale o comunque non economica, la società è costituita per la realizzazione di uno scopo di natura economica, che poi potrà essere di tipo lucrativo o mutualistico.³⁰

Le SSD, costituiscono una specifica tipologia societaria, che, per espressa disposizione normativa, deve rispettare il requisito dell'assenza di lucro. Secondo l'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 36/2021, gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività sportiva (che costituisce "l'attività statutaria") o all'incremento del proprio patrimonio.³¹ Fatto salvo quanto previsto dai successivi co. 3 e 4-bis, che prevedono delle eccezioni riguardo la destinazione degli utili.

³⁰ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, "I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali", Maggioli Editore, 2022 p. 17

³¹https://www.studiomengarelli.it/public/APPROFONDIMENTI/ENTI%20SPORTIVI/Inserto_speciale_Eutekne.pdf

Mentre, per ciò che riguarda modalità costitutive e sistema di amministrazione e controllo, tali enti seguono la disciplina delle relative società di capitali e, quindi, l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, con rispetto dei limiti minimi di capitale sociale e disciplina dei conferimenti. Trattandosi di società di capitali, l'autonomia patrimoniale è perfetta, con conseguente limitazione della responsabilità dei soci che rischiano la sola ricchezza conferita nella società.³²

La SSD sotto forma di Società a Responsabilità Limitata (S.r.L.) può essere pluripersonale o unipersonale: nel primo caso serviranno almeno due persone per la sua costituzione, mentre nel secondo basterà un unico socio. Il fine di una società con queste caratteristiche è quello di dare, alle imprese di ridotte dimensioni, uno schema societario che dia la possibilità di beneficiare dei vantaggi della responsabilità limitata.

Una società SSD sotto forma di Società per Azioni (S.p.A.) può essere costituita attraverso una costituzione simultanea o una costituzione per pubblica sottoscrizione.

Infine ci sono le SSD sotto forme di cooperative che, a loro volta, possono essere suddivise in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.³³

³² S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 122

³³ ³³ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, "I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali", Maggioli Editore, 2022 p. 18

Per costituire una SSD senza scopo di lucro la procedura è suddivisa in diverse fasi. Inizialmente, avviene la stipula dell'atto costitutivo e redazione dello statuto societario; nel momento in cui viene redatto l'atto costitutivo, l'ente acquisisce personalità giuridica in quanto nasce un nuovo soggetto giuridico con totale autonomia rispetto ai soci. Tale atto, poi, viene posto ad accertamento del rispetto della legalità da parte di un notaio. Successivamente avviene l'iscrizione presso il Registro delle imprese. In questo momento, con tale iscrizione, avviene l'acquisizione della personalità giuridica da parte della SSD.

Infine, con l'iscrizione presso una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva e successiva iscrizione presso il registro del CONI, avviene il riconoscimento della finalità sportiva.

La struttura della SSD segue invece, generalmente, quella della società di capitali prevista dal Codice Civile. È obbligatoria la presenza del Collegio Sindacale, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Presidente di una SSD è il rappresentante legale della società e fa parte del Consiglio di Amministrazione.³⁴

³⁴ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, "I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali", Maggioli Editore, 2022 p. 24

Come le ASD, anche le SSD hanno la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali; a ciò si aggiunge la possibilità di erogare compensi di amministrazione (non configurabile come distribuzione di utile). È poi ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.³⁵

Diversamente dalle ASD, l'adozione della forma societaria per lo svolgimento di un'attività sportiva, salvo alcune possibili semplificazioni, implica sempre il rispetto delle regole previste in materia di contabilità e bilancio delle società, ciò indipendentemente dal regime prescelto. Peraltro, ai fini fiscali, nonostante le agevolazioni fiscali di settore applicabili, le SSD che generano comunque reddito di impresa e sono pertanto assoggettate alla normale disciplina prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per tale tipologia di redditi.³⁶

1.2.3. Differenze tra ASD e SSD

Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono le due forme di contratto più impiegate per avviare un'organizzazione sportiva con un certo numero di associati.

³⁵ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 123

³⁶ S. Adamo, "Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili", Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 142

Dare origine ad una ASD è molto più semplice e meno dispendioso che non costruire una SSD. Quest'ultima, necessita del coinvolgimento di un notaio che dovrà verificare il rispetto della legalità dello statuto con connessi costi e tempo per svolgere tutti gli adempimenti richiesti. Una ASD necessita di una partita IVA ma non ha l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio (operazione tuttavia consigliata per una migliore gestione dell'associazione).

Una differenza sostanziale tra i due soggetti giuridici fa riferimento alla responsabilità. In caso di dissesto finanziario è opportuno sapere che il presidente di una ASD ne dovrà rispondere personalmente con il suo patrimonio, mentre, per una SSD vengono applicate le medesime norme del codice civile di una società di capitali, ovvero la loro responsabilità patrimoniale si limiterà all'importo del capitale sociale sottoscritto, senza intaccare quello dei soci, ad eccezione dei casi in cui sono state rilasciate fidejussioni personali.

Altra fondamentale differenza tra le due organizzazioni è l'effettiva proprietà. Una ASD appartiene a tutti i tesserati³⁷ in quanto il capitale sociale non è suddiviso in quote e nelle assemblee ogni singolo associato rappresenta un voto. In una SSD, al

³⁷ Il tesseramento definisce l'appartenenza all'ordinamento sportivo delle persone fisiche. Questo è considerato l'atto formale che attribuisce la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo. Secondo quanto previsto dal D.lgs 36/2021, articolo 15, è con l'atto di tesseramento che "la persona fisica è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva". Ha diritto a partecipare alle attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalle suddette Federazioni, a cui appartengono l'associazione o la società sportiva, per i quali è tesserato.

contrario, la proprietà è del socio che detiene la quota di maggioranza del capitale sociale.

Inoltre, mentre in una ASD non c'è alcuna distinzione tra i vari tesserati, in una SSD c'è la netta separazione tra frequentatori della società sportiva e soci.

Infine, si evidenzia che i costi di gestione per una ASD sono molto più contenuti, soprattutto relativamente agli adempimenti fiscali da porre in essere, ed hanno anche la possibilità di godere delle elargizioni del 5 per mille.³⁸

In merito al requisito dell'assenza di scopo lucro e al relativo divieto di distribuzione degli utili, il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 prevede una deroga per le SSD, che, diversamente dalle ASD, hanno la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT) oppure alla distribuzione (anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari) di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo

³⁸ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, "I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali", Maggioli Editore, 2022 p. 19-20

rispetto al capitale effettivamente versato.³⁹ Inoltre, il comma 4-bis di tale Decreto, prevede che “Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie”, la quota di utili distribuibili è aumentata all'80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.⁴⁰

³⁹ S. Adamo, “Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili”, Cacucci Editore, Bari, 2023, p. 123

⁴⁰ <https://www.legacoopumbria.coop/riforma-dello-sport-adequamento-statutario-entro-il-31-12-2023-per-le-cooperative-sportive-dilettantistiche/>

CAPITOLO 2

LA RIFORMA DELLO SPORT

2.1. IL D. LGS. N. 36/2021

Lo sport dilettantistico è stato oggetto di numerosi provvedimenti normativi che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a rendere la relativa disciplina giuridica frastagliata e confusa, provocando una conseguente incertezza in ordine alle regole applicabili, in specie di natura fiscale.

Il recente D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, si propone quale provvedimento normativo in grado di superare le incertezze interpretative del passato, per offrire agli operatori un ordinamento giuridico sulla base del quale individuare con chiarezza gli elementi distintivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Si tratta del decreto legislativo riguardante l' "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".⁴¹

⁴¹ C. Bottari, A. Santuari: "Le associazioni sportive dilettantistiche: riforme e profili gestionali", Bologna University Press, Bologna, 2022, p. 12

L'art. 52, comma 1, lett. b), di tale Decreto, come modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, dal Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni in Legge 24 febbraio 2023, n. 14), nonché dal D.Lgs. n. 29 agosto 2023, n. 120, ha espressamente abrogato la precedente Legge 23 marzo 1981, n. 91 a partire dal 1° luglio 2023,⁴² data di decorrenza della “Riforma dello Sport”.

Suddetta riforma, ha concluso il suo tormentato percorso, caratterizzato da diversi provvedimenti riguardanti l'organizzazione del CONI e più in generale l'ordinamento sportivo.

Ad inaugurare la stagione riformista era stata la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), il cui art. 1, comma 633, aveva inciso in modo rilevante sulla governance del CONI, sostituendo la società controllata CONI Servizi S.p.A, con la Società Sport e Salute S.p.A., e stabilendo che i vertici di quest'ultima sarebbero stati, da quel momento, nominati dal Governo e al nuovo soggetto venivano trasferite gran parte delle risorse gestite previamente dal CONI, da destinare alle federazioni e delle attività sportive, professionali, dilettantistiche e scolastiche. Il governo ha, poi, stralciato questa parte della delega e adottato il decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021, convertito nella legge n. 43 del 24 marzo 2021, che restituisce al CONI una dotazione di risorse e personale inferiore al passato, ma ritenuta

⁴² https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/focus_on/settori_specifici/sport/

sufficiente all'espletamento dei compiti attribuitigli. La società Sport e Salute ha conservato il ruolo di finanziatore dello sport, con una sua autonoma dotazione di risorse e personale, ed è diventata una società pubblica autonoma.

La stessa legge delega ha previsto una serie di interventi ulteriori in materia di professioni sportive, semplificazione, sicurezza nello sport, ai quali hanno dato attuazione i successivi cinque decreti legislativi (nn. 36-40 del 2021),⁴³ che costituiscono, appunto, la cosiddetta "Riforma dello Sport".

2.2. GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI (ESD) ALLA LUCE DELLA RIFORMA

La "Riforma dello Sport" è entrata in vigore il 1° luglio 2023, e, come già detto, ha come l'obiettivo il riordino del settore sportivo. Diverse sono state le novità particolarmente rilevanti per il mondo dilettantistico, interessando soprattutto il l'inquadramento civilistico degli enti e il lavoro sportivo. Gli ESD hanno dovuto adeguare alla nuova disciplina, gli statuti e i rapporti con collaboratori e lavoratori. Prima della Riforma dello sport, i requisiti per la costituzione di un'associazione o di una società sportiva dilettantistica erano contenuti nell'art. 90 della L. 289/2002.

⁴³ G. G. Carboni: "L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato", in www.federalismi.it, 2021 p. 49-50

Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel D.Lgs. 36/2021.⁴⁴

2.2.1. Forma giuridica degli enti sportivi

Rispetto alla normativa previgente, una delle principali novità è l'ampliamento del novero delle forme giuridiche ammissibili per un ESD. Il riconoscimento ai fini sportivi viene, infatti, per la prima volta attribuito non soltanto alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, ma anche⁴⁵ agli Enti del Terzo Settore (ETS).

Con il D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il Codice del Terzo settore. La Riforma riguarda diversi soggetti: la promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le cooperative sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute e non, e le fondazioni. Gli ETS devono svolgere, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in una o più aree indicate dal Codice. Possono poi svolgere attività diverse, purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e previste dal proprio statuto.⁴⁶

⁴⁴ <https://www.studiovabri.com/2023/10/09/circ-20-2023-novita-in-tema-di-riforma-dello-sport/>

⁴⁵ <https://book24ore.ilsole24ore.com/reader/41441117>

⁴⁶ L. Garavaglia, S. Lattanzi: “*Compendio di Diritto Commerciale*”, La Tribuna Srl, 2020, p. 25

Attraverso questa previsione normativa, gli enti sportivi possono rivestire la duplice veste di società o associazione sportiva, che quella di ETS, con la conseguente doppia iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) e al Registro Unico del Terzo Settore.⁴⁷

La ratio dell'inclusione di tali soggetti risiede nell'esigenza di rendere compatibile la Riforma dello sport con quella del Terzo settore.

La prima versione dell'art. 6 prevedeva, tra le forme giuridiche ammissibili, anche quella della società di persone; tale tipologia è stata tuttavia eliminata da parte del D.Lgs. 5.10.2022 n. 163.⁴⁸

2.2.2. Novità statutarie

Un'ulteriore novità è rappresentata dai nuovi requisiti previsti per gli statuti degli Enti Sportivi. In particolare, questi dovranno prevedere quale oggetto sociale “...l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica” (art. 7).

⁴⁷ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, “I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali”, Maggioli Editore, 2022 p. 36

⁴⁸https://www.studiomengarelli.it/public/APPROFONDIMENTI/ENTI%20SPORTIVI/Inserito_speciale_Eutekne.pdf

Rispetto alla precedente previsione, vengono aggiunte le parole “in via stabile e principale” per sottolineare lo stretto legame tra l’interesse generale e l’attività sportiva.

Tale previsione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 9 che prevede che “le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.⁴⁹

Secondo l’art. 7 del D.Lgs. 36/2021, oltre alla sede legale, “Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

⁴⁹ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, “I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali”, Maggioli Editore, 2022 p. 36

- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.”

L'adeguamento degli statuti è stato uno dei primi adempimenti che ha interessato gli enti sportivi dopo l'entrata in vigore della riforma dello sport. La scadenza ultima per adempiere, era stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2023. Il decreto Anticipi ha tuttavia concesso più tempo ad ASD e SSD, prorogando il termine al 30 giugno 2024 e allineando quindi i nuovi obblighi in materia statutaria al compimento del primo anno della riforma dello sport. In caso di mancato adeguamento degli statuti non sarà possibile procedere con l'iscrizione al RASD (con conseguente mancato riconoscimento dell'attività ai fini sportivi) e per gli enti già iscritti verrà disposta la cancellazione d'ufficio. Alla scadenza per gli

adeguamenti si affianca anche lo stop alle agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro.⁵⁰

2.2.3. Assenza dello scopo di lucro

L'art 8 del D. Lgs. 36/2021 introduce una parziale deroga al principio dell'assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili. Come già detto in precedenza, le SSD possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci. La quota di utili distribuibili è aumentata all'80% per gli enti che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, dietro autorizzazione da parte della Commissione europea.

Si ritiene, in ogni caso, che la possibilità di distribuzione si potrà riferire esclusivamente ai dividendi prodotti dall'1.7.2023. È inoltre ammesso il rimborso

⁵⁰ <https://www.teamsystem.com/magazine/sport-e-wellness/riforma-dello-sport/>

al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al co. 3.⁵¹

2.2.4. Acquisizione della personalità giuridica

Le novità legislative prevedono una semplificazione per l'ottenimento della personalità giuridica da parte degli Enti Sportivi. Infatti, è prevista la possibilità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di acquisire la personalità giuridica semplicemente mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.⁵²

2.2.5. Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

Gli enti sportivi per avvalersi di una serie di agevolazioni (fiscali, di contabilità agevolata e di amministrazione dell'ente) e per avere il riconoscimento ai fini sportivi, l'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, comma 2, prevede che “La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni

⁵¹https://www.studiomengarelli.it/public/APPROFONDIMENTI/ENTI%20SPORTIVI/Inserito_speciale_Eutekne.pdf

⁵² M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, “I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali”, Maggioli Editore, 2022 p. 36

sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.”

Il registro sarà interamente gestito con modalità telematiche e nello stesso verranno iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Il successivo articolo 6, invece, elenca gli elementi che devono essere inseriti nel Registro, come i dati anagrafici delle associazioni e delle società dilettantistiche, i dati anagrafici di tutti i tesserati, le specifiche attività.

Ogni ente deve trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati precedenti e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.⁵³

⁵³ M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, “I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali”, Maggioli Editore, 2022

CONCLUSIONI

Fino a qui, è stata svolta un'analisi prettamente giuridica del mondo sportivo e della sua organizzazione.

In una panoramica più ampia, il termine sport è l'abbreviazione della parola inglese *disport* che significa divertimento. A sua volta la parola *disport* deriva dal francese *desport* che ha lo stesso significato. Infine, il termine del francese antico *desport* deriva dal latino *deportare*, composizione della parola *de*, che significa allontanamento e *portare*, termine proprio del suo significato. Quindi *deportare* significa portarsi lontano, uscire dalle mura cittadine per svolgere attività fisica. Le parole *desport* e *disport* poi divenuto *sport*, significano, perciò, divertimento, parola che deriva dal verbo latino *divertere* che significa allontanarsi. Dunque, lo sport inizialmente nasce come puro divertimento o più in generale come attività finalizzata ad esercitare le abilità umane di base (fisiche e mentali).⁵⁴

Nell'ultimo ventennio, l'attività sportiva ha assunto una valenza sempre più importante, focalizzando l'attenzione verso lo sport di base, data la sua funzione sociale, culturale, educativa e popolare. Ora, l'attività sportiva viene praticata non solo dalle élite ma da un numero sempre più ampio di cittadini. La pubblicizzazione dello sport è una tendenza in atto in tutti gli ordinamenti moderni, e coinvolge non

⁵⁴ <https://www.figc.it/figclegacyassets/settoretecnico/allegati/1232015174831.pdf>

solo lo Stato ma anche le istituzioni regionali e locali, ai quali compete per lo più lo sport di massa.

Quindi l'intervento pubblico sullo sport si fa sempre più imponente e irrinunciabile. La recente riforma sportiva realizzata dall'Italia, si colloca, a buon diritto, nella tendenza a razionalizzare l'ordinamento sportivo, in atto ultimamente negli Stati occidentali. Vi sono diverse ragioni, economiche, sociali e politiche, che hanno determinato il passaggio dalla disciplina dello sport come fenomeno agonistico alla regolazione dello sport come attività d'interesse generale.⁵⁵

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parla ai giovani in un linguaggio che loro capiscono. Lo sport ha il potere di creare speranza dove c'è disperazione. È più potente dei governi nel rompere le barriere razziali, è capace di ridere in faccia a tutte le discriminazioni”. (Nelson Mandela, agli Laureus World Sports Awards nel 2000)⁵⁶

⁵⁵ G. G. Carboni: “L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato”, in www.federalismi.it, 2021 p.69-70

⁵⁶ <https://scuoladelloport.sportosalute.eu/scuoladelloport/la-scuola/notizie-ed-eventi/24029-%E2%80%9Clo-sport-ha-il-potere-di-cambiare-il-mondo%E2%80%9D.html>

BIBLIOGRAFIA

- S. Adamo, *“Le aziende sportive. Profili Organizzativi, Gestionali e Contabili”*, Cacucci Editore, Bari, 2023
- M. Pittalis, *“Sport e diritto. L’attività sportiva fra performance e vita quotidiana.”* Wolters Kluwer Italia S.r.l., CEDAM, Milano, dicembre 2022
- M. Matteucci, G. Ulivi, C. Ulivi, *“I rapporti di lavoro nelle associazioni e nelle società sportive. Profili amministrativi, giuridici e gestionali”*, Maggioli Editore, 2022
- C. Bottari, A. Santuari: *“Le associazioni sportive dilettantistiche: riforme e profili gestionali”*, Bologna University Press, Bologna, 2022
- G. G. Carboni: *“L’ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato”*, in www.federalismi.it , 2021
- L. Di Nella, E. Indraccolo, A. Lepore, P. Del Vecchio, S. Palazzi, *“Manuale di Diritto dello Sport”*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2021
- *“La funzione sociale dell’associazionismo sportivo”* in *Rass. Dir. Econ, sport*, 2018, 1
- M. Cian: *“Manuale di diritto commerciale”*, G. Giappichelli Editore, 2023
- L. Garavaglia, S. Lattanzi: *“Compendio di Diritto Commerciale”*, La Tribuna Srl, 2020

SITOGRAFIA

- <https://www.gazzettaufficiale.it/>
- <https://www.coni.it/it/i-numeri-dello-sport.html>
- https://www.coni.it/images/rsociale/Capitolo_1_BdS_CONI13.pdf
- <https://www.sportosalute.eu/images/studi-e-dati-dello-sport/schede/2024/160-Report-gli-italiani-e-lo-sport.pdf>
- <https://book24ore.ilsole24ore.com/reader/41441117>
- <https://www.teamsystem.com/magazine/sport-e-wellness/riforma-dello-sport/>
- https://www.studiomengarelli.it/public/APPROFONDIMENTI/ENTI%20SPORTIVI/Insero_speciale_Eutekne.pdf
- <https://www.legacoopumbria.coop/riforma-dello-sport-adeguamento-statutario-entro-il-31-12-2023-per-le-cooperative-sportive-dilettantistiche/>
- https://www.cliclavoro.gov.it/pages/it/my_homepage/focus_on/settori_specifici/sport/
- <https://www.studiovabri.com/2023/10/09/circ-20-2023-novita-in-tema-di-riforma-dello-sport/>
- <https://www.odcec.lo.it/wp/wp-content/uploads/2019/10/QUADERNO-2-ASD.pdf>
- <https://www.studiolomonaco.com/associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche>
- <https://www.odcec.lo.it/wp/wp-content/uploads/2019/10/QUADERNO-2-ASD.pdf>

- <https://www.figc.it/figclegacyassets/settoretecnico/allegati/1232015174831.pdf>
- <https://scuoladello sport.sportosalute.eu/scuoladello sport/la-scuola/notizie-ed-eventi/24029-%E2%80%9Clo-sport-ha-il-potere-di-cambiare-il-mondo%E2%80%9D.html>

Oggi, si è concluso un percorso iniziato diverso tempo fa. Come un sentiero di montagna, il cammino è stato duro, faticoso, a tratti scoraggiante da fermarsi, ma una volta arrivati in cima, non senti più tutta la fatica, e ti godi il panorama.

Lungo il percorso, diversi sono stati i miei compagni di viaggio, qualcuno mi ha accompagnata dalla partenza, qualcuno si è perso per strada, qualcuno si è aggiunto poi, fino a raggiungere insieme trionfanti la cima.

Quelli costantemente presenti al mio fianco, sono stati i miei genitori, che ovviamente ringrazio. È una grande gioia per me regalarvi questa soddisfazione.

Ringrazio Daniel, al mio fianco nel tratto finale, il bastone al quale appoggiarmi e senza cui non sarei riuscita ad affrontare il tratto più impervio prima della vetta.

Camminare al tuo fianco mi darà sempre tanta serenità.

Ringrazio Lorella, perché inaspettatamente, in montagna c'è anche bisogno di una logopedista, che ti permetta di urlare di gioia quando arrivi lassù in alto.

Ringrazio gli amici, che mi sono stati vicini in diversi tratti di strada. Insieme alla vostra compagnia, il viaggio è stato meno faticoso e più allegro.

Ringrazio tutti i colleghi e i clienti, che mi hanno accompagnata nel mio cammino sportivo. Ogni vostro sorriso, ogni parola, ogni lezione, passo dopo passo, ha reso sempre più colorato e luminoso il mio sentiero. Avete fatto uscire la grinta e l'energia, da tempo sopite in me, che mi hanno permesso lo sprint finale.

La vetta, non è un traguardo, ma un punto di vista differente. Da lassù, ti accorgi che più in là c'è un'altra vetta da scalare, e decidi di continuare a salire.